

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 43

**Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SACAL S.p.A. da parte della società Fincalabra S.p.A. modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2007.**

(BURC n.114 del 29 dicembre 2021)

(Testo coordinato con le modifiche di cui alla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 35)

**Art. 1**

(Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SACAL S.p.A.)

1. Considerata la rilevanza strategica per la Regione Calabria del servizio di interesse generale erogato dalla Società aeroportuale calabrese S.p.A. (SACAL S.p.A.), gestore degli aeroporti calabresi, Fincalabra S.p.A., società in house providing della Regione Calabria, è autorizzata ad acquisire, nei limiti delle risorse disponibili, le azioni della predetta SACAL S.p.A. detenute dai soci privati.

**Art. 2**

(Ambito di applicazione)

1. L'articolo 1 detta disposizioni a carattere speciale, anche in deroga a leggi regionali con essa incompatibili.

**Art. 3**

(Modifiche all'articolo 3 della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#))

1. L'articolo 3 della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007) è così modificato:
  - a) dopo il comma 3 inserito il seguente:

“3-bis. La società di cui al comma 1 assicura, altresì, il rafforzamento della capacità istituzionale degli Enti locali attraverso il supporto operativo nella programmazione e progettazione tecnica ed economico-finanziaria per l'attuazione di programmi volti allo sviluppo dei territori.”;
  - b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Fincalabra S.p.A., nelle materie di competenza regionale, può assumere partecipazioni finanziarie e strumentali di carattere strategico nell'ambito di servizi di interesse generale finalizzati allo sviluppo socio economico del territorio.”;
  - c) al comma 5-bis, le parole “lettera b),” sono soppresse;
  - d) i commi 5-ter, 5-quater e 5-quinques sono abrogati.

**Art. 4**

(Modifiche statutarie)

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, Fincalabra S.p.A. adegua il proprio statuto alle presenti disposizioni.

## **Art. 5**

*(Norma finanziaria)*

1. Per far fronte agli oneri finanziari di cui all'articolo 1, Fincalabra S.p.A. è autorizzata a provvedere, senza necessità di ulteriori provvedimenti, con le risorse del "Fondo Exit Strategy Fuiif", dalla stessa gestito e finalizzato a sostenere strategie di sviluppo e di investimento di imprese a capitale misto pubblico e privato che operano nei settori strategici della Regione Calabria *nel limite di euro 12.428.163,00 pari al valore nominale del numero massimo di azioni acquistabili.*<sup>1</sup>
2. Dall'attuazione della presente legge non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Art. 6**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

---

<sup>1</sup> Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, l.r. 21 ottobre 2022, n. 35.